

La fedeltà alle linee guida non «salva» il medico

Responsabilità

Le indicazioni non sono obbligatorie né «parascriminanti»

Rosa Sciatta

Le linee guida in materia sanitaria, pur rappresentando un parametro utile nell'accertare i profili di colpa medica, non hanno «una rilevanza normativa», né «una generale rilevanza "parascriminante"». Per i sanitari, quindi, non basta attenersi alle linee guida per andare indenni da responsabilità. Così la Cassazione torna ad affermare, con l'ordinanza 34516/2023, la limitata importanza delle linee guida ai fini dell'accertamento giudiziale della responsabilità sanitaria.

Il caso di malpractice sanitaria ha colpito una donna a seguito di intervento chirurgico per endometriosi profonda, effettuato con tecnica laparoscopica anziché con la tecnica più innovativa del "nerve sparing"; all'intervento, riconosciuto, comunque, di speciale difficoltà nei giudizi di merito, erano seguite complicazioni, peraltro prevedibili, con grave danno per la paziente. La tecnica più nuova di "nerve sparing", già nota da alcuni anni nella letteratura specialistica, sebbene non ancora implementata nelle linee guida, sarebbe stata più idonea alla fortissima riduzione della complicità insorta.

I giudici di merito hanno accertato una responsabilità sanitaria sia in relazione alla tipologia di tecnica scelta, considerata imperita, sia in relazione alla imprudente modalità di realizzazione della tecnica laparoscopica, considerata eccessivamente radicale.

La Cassazione conferma la sentenza d'appello, nella parte in cui imputa alla tecnica più risalente la causa dell'insorgere della complicità. La Suprema corte ribadisce che le linee guida non hanno il rango di fonti di regole cautelari codificate, poiché non sono tassative né vincolanti. Esse non possono prevalere «sulla libertà del medico, sempre tenuto a scegliere la miglior soluzione per il paziente». Il medico, dunque, esaminato il caso concreto, deve scegliere e perseguire la migliore soluzione per quel paziente, potendo anche discostarsi dalle linee guida, che, pur rappresentando un parametro utile nell'accertamento dei profili di colpa medica, non valgono a eliminare la discrezionalità del giudice di valutare se le circostanze del caso concreto esigano una condotta diversa da quella prescritta nelle medesime linee guida. Peraltro, le linee guida in materia sanitaria contengono esclusivamente regole di perizia e, quindi, non possono essere assunte come parametro quando l'esercente la professione sanitaria si sia reso responsabile di una condotta negligente o imprudente.

Questo orientamento è conforme all'articolo 5 della legge 24 del 2017, che fa espressamente salva la specificità del caso concreto, affermando che nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, gli esercenti le professioni sanitarie debbono attenersi – salve le specificità del caso concreto – alla raccomandazioni previste nelle linee guida e, in assenza di queste, alle buone pratiche clinico-assistenziali. Dunque le linee guida contengono raccomandazioni di massima che non sollevano il sanitario dal dovere di verificarne la praticabilità e l'adattabilità nel singolo caso concreto, personalizzando, pertanto, l'intervento alle condizioni cliniche del singolo paziente.